

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE 21 febbraio 2019, n. 208

Adeguamento disciplina recante "Regolamento per la concessione di contributi da parte dei Garanti regionali a enti no-profit e per la realizzazione di progetti in partnership" approvata con DUP 189/2018.

L'anno 2019, addì 21 del mese di febbraio, in Bari, nella residenza del Consiglio, previo regolare invito, si è riunito l'Ufficio di Presidenza nelle persone dei Signori:

	PRES.	ASS.
Presidente del Consiglio : Mario Cosimo LOIZZO	SI	
Vice Presidente del Consiglio : Giuseppe LONGO	SI	
" " " : Giacomo Diego GATTA	SI	
Consigliere Segretario : Giuseppe TURCO	SI	
" " " : Luigi MORGANTE	SI	

Constatata la presenza del numero legale per la validità della seduta, il Presidente Mario Cosimo Loizzo assume la presidenza e dichiara aperta la stessa.

Assiste il Segretario generale del Consiglio, avv. Domenica Gattulli.

Il Presidente del Consiglio Regionale, Mario Cosimo Loizzo, sulla base dell'istruttoria espletata dal Segretario Generale del C.R., riferisce quanto segue:

La legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 recante "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia", come modificata da ultimo con legge regionale 28 dicembre 2018, n. 67, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)", agli articoli da 30 a 31-quater istituisce le figure del Garante regionale dei diritti del minore, del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, descrive le funzioni degli stessi e ne disciplina l'ambito di azione.

La succitata legge prevede in particolare che i Garanti possano dare corso ad azioni e interventi di varia natura e tipologia, per rendere effettivi i diritti delle persone da tutelare o proteggere, nei rispettivi ambiti di azione. Rispetto a questa specifica attività, essi possono giovare del valore generato dagli enti del terzo settore, tipicamente impegnati in ambito socio-culturale-assistenziale, in un rapporto, nascente dall'applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, e regolamentato dal D.Lgs. 117/07 recante "Codice del terzo settore".

Al fine di definire una cornice unitaria rispetto a interventi delle Autorità di Garanzia regionali connotati da comuni caratteristiche, l'Ufficio di Presidenza, con propria delibera n. 189/2018, ha approvato la disciplina per la formazione e l'aggiornamento dell'elenco regionale delle organizzazioni del terzo e quarto settore per la formalizzazione di partnership con i Garanti regionali e il regolamento per la concessione di contributi a enti no-profit e per la realizzazione di progetti in partnership.

Dopo una prima fase di applicazione della nuova disciplina, relativa alla concessione di contributi e alla

realizzazione di progetti in partnership, i Garanti regionali, in più circostanze, hanno segnalato l'esigenza di assicurare un maggiore coinvolgimento del pubblico nella realizzazione di interventi a sostegno delle fasce deboli, in modo da potenziare l'iniziativa del terzo e quarto settore a supporto delle fasce deboli. A tal fine è stato richiesto un adeguamento parziale della suddetta disciplina, che consenta di mettere a disposizione maggiori risorse per gli interventi selezionati, in modo da assicurare un più ampio coinvolgimento e partecipazione del settore no-profit sul territorio.

Considerata la rilevanza dell'azione dell'Ufficio dei Garanti regionali e tenuto conto delle osservazioni di questi, formulate anche per le vie brevi e discendenti dalla peculiarità e rilevanza sociale della loro azione, al fine di consentire la più ampia attuazione della L.R. 19/06 e un'effettiva pervasività degli interventi avviati dall'Ufficio dei Garanti, si ritiene di apportare al "Regolamento per la concessione di contributi da parte dei Garanti regionali ad enti no-profit e per la realizzazione di progetti in partnership", approvato con DUP 189/2018, le modifiche secondo quanto riportato nel testo allegato sub A, di cui si propone l'approvazione con il presente provvedimento.

Tanto premesso, Il Presidente invita, quindi, l'Ufficio di Presidenza a deliberare al riguardo.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E AL REGOLAMENTO DI
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' DEL CONSIGLIO REGIONALE
LA PRESENTE DELIBERAZIONE NON COMPORTA IMPLICAZIONI DI NATURA
FINANZIARIA

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Udita e fatta propria la relazione del Presidente Mario Cosimo Loizzo;

VISTO lo Statuto Regionale;

VISTO l'art. 59 della L.R. n. 1 del 7/02/2004;

VISTA La L.R. n. 7 del 12/05/2004;

VISTA la LR. n. 6 del 21/03/2007, recante norme sull'autonomia del Consiglio regionale;

VISTA la L.R. n. 19/2006;

VISTA la L.R. n. 22/2015;

VISTA la L.R. n. 7 /2018;

VISTO il D.Lgs. 117/17;

VISTA la L.R. n. 34/80;

VISTA la L. n. 241/90;

VISTO il D. Lgs. n. 33/2013

VISTA la sottoscrizione posta in calce alla presente deliberazione;

VISTI gli artt. 25 e 26 del Regolamento di Organizzazione del Consiglio regionale adottato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 39 del 20.5.2016;

All'unanimità dei voti espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

- di modificare, per le ragioni indicate in premessa, la DUP 189/2018 e di approvare il testo allegato al presente provvedimento sub A, di esso parte integrante e sostanziale, recante "*Regolamento per la concessione di contributi da parte dei Garanti regionali ad enti no-profit*", che sostituisce integralmente il testo approvato con la citata DUP 189/18;

- di demandare alla Sezione Garanti l'attuazione del presente provvedimento e l'adozione degli atti conseguenti;
- di pubblicare il presente provvedimento comprensivo dell'allegato A sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, sul sito istituzionale del Consiglio alla sezione "Amministrazione Trasparente" alla voce "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - Criteri e modalità", sul sito web del Consiglio regionale, sul sito web della Giunta regionale relativo alla trasparenza e sulla bacheca elettronica del Consiglio regionale.

Il Segretario generale del Consiglio
Avv. Domenica Gattulli

Il Presidente
Cosimo Mario Loizzo

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DA PARTE DEI GARANTI REGIONALI AD ENTI NO-PROFIT E PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI IN PARTNERSHIP

Articolo 1 Principi generali

1. I Garanti possono concedere, nell'ambito delle azioni funzionali al raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge regionale 30 aprile 1980, n. 34 e succ. mod. ed int., contributi di modica entità, per la realizzazione di iniziative e progetti, coerenti con le finalità e gli obiettivi strategici fissati nelle rispettive leggi istitutive.
2. I contributi, di cui al comma 1, possono essere concessi a favore dei seguenti soggetti: enti no-profit di cui al D. Lgs. 117/17 "Codice del Terzo Settore" nonché in generale associazioni, organizzazioni e altri enti non aventi scopo di lucro, che operano nel territorio regionale, nel settore della promozione e della tutela dei diritti e degli interessi rientranti nell'ambito di competenza di ciascun Garante.
3. La concessione dei contributi di cui al comma 1 è disciplinata dal presente regolamento. Per quanto non espressamente previsto si rimanda alla normativa vigente.
4. I contributi potranno coprire esclusivamente le spese sostenute e documentate, nel rispetto del principio di effettività delle stesse.

Articolo 2 Modalità di presentazione delle domande

1. La concessione dei contributi di cui all'articolo 1 è subordinata alla presentazione di una istanza sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione o organizzazione o ente, il quale deve dichiarare di essere a conoscenza delle disposizioni della presente disciplina.
2. La domanda è rivolta all'Ufficio del Garante e ha ad oggetto la richiesta di un contributo finalizzato ad una specifica iniziativa (convegni, mostre etc.) o progetto, che devono essere dettagliatamente individuati e descritti.
3. Non è ammessa la presentazione di più richieste da parte della medesima associazione o organizzazione o ente nel medesimo anno solare.
4. In circostanze eccezionali, debitamente motivate e documentate, il contributo può essere richiesto, in relazione a specifici iniziative o progetti, anche in corso di realizzazione, e potrà essere concesso dall'Ufficio tenuto conto del valore sociale dell'iniziativa o del progetto.
5. La domanda di contributo deve essere corredata, inderogabilmente e a pena di inammissibilità dalla seguente documentazione:
 - a) Fotocopia di documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante o di chi ha la procura alla firma;
 - b) denominazione, natura giuridica, sede legale, recapito telefonico, indirizzo e-mail dell'ente promotore ed eventuale procura;
 - c) copia dell'Atto costitutivo con allegato lo Statuto vigente, da cui risulti che l'associazione o l'organizzazione o l'ente non persegue fini di lucro;

- d) documentazione comprovante la nomina e composizione del Consiglio Direttivo in carica e i poteri di rappresentanza;
- e) descrizione dettagliata dell'iniziativa o del progetto, con indicazione puntuale di obiettivi, finalità, periodo di svolgimento, coerenza con il programma annuale dei Garanti. Sarà allegato il documento di progetto, in cui dare puntuale evidenza degli elementi su cui si baserà la valutazione di cui al successivo art. 4;
- f) preventivo delle singole voci di spesa relative all'iniziativa o al progetto e degli eventuali contributi già concessi da altri enti pubblici o soggetti privati;
- g) dichiarazione di eventuali richieste di contributo avanzate ad altri enti pubblici per la medesima iniziativa o progetto;
- h) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, esente da imposta di bollo, da cui risulti che l'Associazione, organizzazione o ente ha ottemperato alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 78/2010 convertito nella legge 122/2010 o rientra tra i soggetti esonerati dal rispetto di tale norma.

Art. 3 Svolgimento della procedura

1. L'istruttoria relativa all'ammissibilità formale delle domande di contributo è effettuata dalla Sezione Garanti regionali ed è diretta a verificare la completezza e la correttezza formale della documentazione presentata, il possesso dei requisiti soggettivi e la sussistenza di tutte le condizioni poste per l'ammissibilità al contributo. La Sezione Garanti procede, in particolare, alla verifica:

- a) della sussistenza dei requisiti di ammissibilità;
- b) della completezza e regolarità della documentazione presentata;
- c) della coerenza delle iniziative e dei progetti presentati con le finalità e gli obiettivi strategici fissati nelle leggi istitutive dei Garanti;

2. La Sezione Garanti concederà un periodo non superiore a 10 giorni per la regolarizzazione formale di domande incomplete e/o prive delle indicazioni e/o della documentazione richiesta.

3. Le domande, che risulteranno complete della documentazione richiesta, saranno valutate, in ordine cronologico di ricezione, dall'Ufficio del Garante secondo i criteri definiti all'art. 4.

4. Il Dirigente della Sezione Garanti adotta il provvedimento di approvazione delle domande afferenti le iniziative o i progetti ammessi a contributo e comunica agli interessati l'accoglimento ovvero il diniego della domanda, adottando i conseguenti atti.

Art. 4 Modalità assegnazione contributi

1. Il contributo regionale viene concesso con modalità a sportello, sulla base dei criteri sotto indicati (massimo 40 punti) e delle spese (sulla base del preventivo delle spese complessive per l'iniziativa/il progetto), secondo quanto riportato nella tabella A:

- a) promozione e valorizzazione dei diritti o degli interessi oggetto della tutela del Garante (max 10 punti);
- b) coerenza con il programma del Garante nel corso dell'anno di riferimento (max 10 punti);

- c) accessibilità e fruibilità dei risultati prodotti, anche a chiusura delle attività, da parte dei minori o dei soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà o delle persone con disabilità (max 5 punti);
- d) ricaduta dell'attività da realizzare - in termini sociali, culturali e formativi - sulla comunità locale (max 5 punti);
- e) capacità aggregativa dell'iniziativa/progetto con coinvolgimento di istituzioni pubbliche o di altri soggetti no-profit (max 5 punti);
- f) ampiezza dell'ambito territoriale cui l'iniziativa o progetto inerisce (max 2.5 punti);
- g) impatto sull'immagine dell'Ufficio del Garante regionale (max 2.5 punti);

Punteggio massimo 40 punti	Quantificazione contributo per iniziativa/progetto in partnership
DA 20 a 24	35% spese complessive da preventivo
Da 25 a 32	60 % spese complessive da preventivo
Da 33 a 40	75% spese complessive da preventivo

Tabella A

2. Non sono ammesse a contributo le domande che ottengono un punteggio inferiore a 20
3. In ogni caso il contributo da erogare:
 - Non può coprire il totale dei costi complessivamente sostenuti per la realizzazione dell'attività;
 - Non può, nel caso in cui l'iniziativa sia stata sostenuta da altri enti e/o sponsor, essere superiore al valore delle spese effettivamente sostenute dall'ente promotore;
 - Non può sussistere in assenza di spese documentate a carico dell'ente promotore.

Articolo 5 Modalità di erogazione dei contributi

1. I contributi sono concessi nei limiti delle disponibilità del bilancio annuale.
2. Le spese ammissibili al contributo dovranno essere riconducibili esclusivamente alle attività per la quale si richiede il contributo. Nello specifico saranno riconosciute le seguenti tipologie di spesa:
 - a) spese postali, telefoniche e di cancelleria;
 - b) spese per la stampa di atti, documenti, pubblicazioni, riviste, materiale fotografico e realizzazione di audiovisivi comunque connessi all'attività da realizzare;
 - c) spese di promozione e pubblicizzazione: stampa inviti, locandine/manifesti/brochure, promozione televisiva, radiofonica e via web;
 - d) acquisto di materiali di consumo per la gestione ordinaria delle attività da realizzare;
 - e) canoni di locazione e spese di assicurazione per immobili utilizzati per l'attività da realizzare;

- f) spese per il trasferimento presso la località/sede ove avrà luogo l'iniziativa (convegni, mostre, incontri, ecc.) per la quale si richiede il contributo, purché strettamente correlate all'iniziativa stessa.
 - g) per i progetti in partnership, spese varie connaturate alla specifica attività posta in essere, da indicare nell'avviso di cui al successivo art. 6.
3. Qualsiasi variazione inerente l'organizzazione dell'iniziativa dovrà essere tempestivamente comunicata all'Ufficio del Garante regionale. Qualora la variazione comporti l'alterazione sostanziale di finalità o modalità di svolgimento dell'iniziativa o del progetto, il Garante si riserva la facoltà di revocare il contributo concesso o di rimodularlo.
4. Nel caso in cui le spese sostenute siano inferiori a quelle indicate nel preventivo, si procederà d'ufficio ad una proporzionale riduzione del contributo. In ogni caso la misura del contributo in aggiunta alle entrate realizzate non potrà superare le spese sostenute e documentate.
5. Il contributo sarà erogato successivamente alla conclusione delle attività per le quali è stato richiesto, a seguito di presentazione di una relazione finale sull'iniziativa o progetto realizzati, accompagnata dalla relativa documentazione di spesa e dalla dichiarazione che la documentazione presentata, non è stata, né sarà utilizzata per richiedere ulteriori sostegni o contributi ad altri enti pubblici o soggetti privati relativamente alle iniziative o progetti di cui trattasi.
6. Sia la documentazione di spesa, che la dichiarazione, redatte in conformità al preventivo di spesa, dovranno essere rese nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/00 e sottoscritte dal legale rappresentante dell'associazione/organizzazione/ente.
7. Relazione e documentazione di spesa dovranno riferirsi all'iniziativa o al progetto nel loro complesso, e non solo alla parte di essi realizzata con il contributo del Garante.
8. Il Garante si riserva in qualunque momento di effettuare controlli sull'effettiva realizzazione dell'iniziativa o del progetto per il quale ha deciso di concedere il contributo.

Art. 6 Contributi per progetti in partnership promossi dal Garante

1. Qualora l'erogazione del contributo riguardi progetti per lo svolgimento di attività di interesse generale, promossi dal Garante, si procederà con la pubblicazione di apposito avviso aperto ai soggetti iscritti negli elenchi regionali delle organizzazioni del terzo e quarto settore per la formalizzazione di partnership con i Garanti regionali, istituiti dai Garanti medesimi e periodicamente aggiornati, nel rispetto della disciplina adottata dall'Ufficio di Presidenza.
2. Nell'ipotesi in cui il contributo sia di importo superiore a € 40.000, la procedura sarà aperta anche a soggetti no-profit non ricompresi nell'elenco.
3. L'individuazione degli enti con cui attivare il partnerariato avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento. La selezione avverrà nel rispetto delle regole e dei criteri stabiliti dal presente regolamento. L'avviso dovrà indicare l'ambito in cui il Garante ritiene di promuovere l'azione in partnership, obiettivi generali e specifici dell'intervento, tempi e modalità di presentazione delle domande, l'importo che si intende destinare all'azione promossa dal Garante, il numero di progetti che si intende sovvenzionare nonché i criteri di selezione e di quantificazione del contributo fissati dal presente regolamento. L'avviso potrà prevedere ai sensi della lett. g), dell'art.5, l'ammissibilità di spese connaturate alla specifica attività posta in essere, nel rispetto dei principi che presidono all'erogazione di contributi pubblici.

4. Se l'intervento, per cui si attiva la procedura, attiene a progetti di particolare complessità e rilevanza economica, l'avviso potrà prevedere che la valutazione delle domande, ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento, avvenga a cura di un'apposita commissione, nominata dallo stesso Garante.

5. Se previsto dall'avviso, è possibile la presentazione di progetti da parte di soggetti in aggregazione, con indicazione del soggetto capofila. In tal caso le proposte progettuali dovranno essere sottoscritte da tutti gli enti in raggruppamento e dovranno specificare la parte di progetto svolta da ciascun componente.

6. Al termine della valutazione, ogni domanda verrà posizionata all'interno di una graduatoria di merito sulla base del punteggio ottenuto. Il contributo sarà concesso ai soggetti secondo l'ordine di graduatoria.

7. L'Ufficio del Garante può sottoscrivere, con gli organismi che si collocano utilmente nella graduatoria, valutata la complessità del progetto sovvenzionato e l'ammontare del contributo concesso, una convenzione che stabilisca obiettivi generali e specifici dell'intervento, durata e caratteristiche essenziali dello stesso, l'attività specifica che il soggetto beneficiario si propone di svolgere, specifiche cause di revoca del contributo determinate in funzione dei contenuti del progetto, modalità di erogazione del contributo e quanto si ritenga possa valere a meglio definire le condizioni dell'attività di interesse generale oggetto di sovvenzione.

Articolo 7 Utilizzo eventuale del Logo istituzionale

1. La concessione del contributo autorizza il soggetto beneficiario all'uso del logo istituzionale dell'Ufficio del Garante regionale e del Consiglio regionale.

2. Tutti i materiali stampati, così come i materiali in forma elettronica (Web, applicazioni, ecc.) prodotti nell'ambito dell'iniziativa che beneficia del contributo dell'Ufficio del Garante devono riportare il nome dell'iniziativa e i loghi del soggetto beneficiario e del Garante. I loghi devono essere esposti in modo visibile in tutti gli eventi promossi nell'ambito dell'iniziativa, come tavole rotonde, seminari, conferenze, mostre e altri eventi pubblici. È fatto inoltre divieto di utilizzare i suddetti materiali, singolarmente ovvero in connessione con altri materiali, in maniera tale da recare pregiudizio al buon nome dell'Ufficio del Garante regionale e del Consiglio regionale.

3. L'organizzazione di eventi afferenti all'iniziativa destinataria del contributo, deve essere preventivamente comunicata all'Ufficio del Garante in forma scritta, anche a mezzo e-mail.

4. Il soggetto beneficiario del contributo è altresì tenuto ad apporre la dicitura *"con il contributo dell'Ufficio del Garante dei Diritti del Minore della Regione Puglia / dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale / dei diritti delle persone con disabilità"* su volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari etc.

Articolo 8 Pubblicità

1. Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito Amministrazione Trasparente e reso noto attraverso la pubblicazione sul sito web di ciascun Garante.

2. Nella stessa area sarà pubblicata ogni comunicazione inerente l'erogazione di contributi, compresi eventuali avvisi pubblici.

3. Si procederà alla pubblicazione degli atti di concessione dei contributi, ai sensi dell'art. 26 e 27 del D. Lgs. 33/13.

10/11